

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Maria MASI	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Gabriele MELOGLI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Carolina Rita SCARANO	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucia Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (CF [OMISSIS]), rappresentata e difesa dall'Avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) con studio in Brescia, Via [OMISSIS](pec: [OMISSIS]), avverso la decisione del CDD di Brescia del 23.05.2018, depositata il 22.06.2018 con la quale le era stata irrogata la sanzione della censura.

La ricorrente, Avv. [RICORRENTE] e l'Avv. [OMISSIS], non sono comparsi

Per il Consiglio dell'Ordine di Brescia, regolarmente citato, nessuno è comparso
Udita la relazione del Consigliere avv. Gabriele Melogli
Inteso il P.M. il quale ha concluso per la riapertura dell'istruttoria ed in subordine per il
rigetto del ricorso.

FATTO

L'Avv. [RICORRENTE] ha impugnato, con ricorso depositato il 20.07.2018, la decisione del CDD di Brescia del 23.05/22.06.2018 con la quale le era stata irrogata la sanzione della censura per i fatti disciplinarmente rilevanti contestati nei seguenti capi di incolpazione a) *“per aver violato l’art. 26 n.3 CD e l’art. 29 n.1 e quindi il dovere professionale, in particolare per non aver adempiuto correttamente l’incarico ricevuto da [ALFA] con disciplinare n. 1488/2008 avente ad oggetto l’assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle vertenze contro inquilini morosi dei canoni di locazione ed in particolare al fine di recuperare il credito mediante il procedimento per ingiunzione ex art. 32 RD 1165/1938 ed eventuale procedura esecutiva per il rilascio degli immobili, richiedendo solo 5 decreti ingiuntivi nei confronti di inquilini morosi su almeno 44 incarichi ricevuti ed aver richiesto ed ottenuto il compenso relativo anche agli incarichi non svolti. In Brescia, dal 16 gennaio 2008 al 01°ottobre 2013; b) per aver violato gli artt. 27 n.6 e 33 n.1 omettendo, nonostante innumerevoli richieste, di informare la cliente [ALFA] sullo svolgimento del mandato affidato, omettendo di fornire copia degli atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato e la sua esecuzione e per non aver restituito atti e documenti, nonostante esplicita richiesta della cliente. In Brescia, dal 28 novembre 2012 ad oggi”.*

Era infatti accaduto che la [ALFA] – [OMISSIS] – aveva presentato in data 10.12.2015 un esposto al COA di Brescia nei confronti dell'Avv. [RICORRENTE] assumendo che nell'anno 2008 era stata sottoscritta con la professionista una convenzione per il recupero crediti, anche in via stragiudiziale, nei confronti di inquilini morosi e per gli eventuali consequenziali sfratti per morosità; che la [RICORRENTE], negli anni 2009-2010, aveva rimesso alla [ALFA] numerose fatture riportanti tutte la medesima dicitura “ricorso per ingiunzione di pagamento e sfratto per morosità”, tutte regolarmente pagate dalla [ALFA] per un importo totale di € 30.248,66; che successivamente, a seguito di verifiche presso la Cancelleria del Tribunale, era emerso che in realtà l'Avv. [RICORRENTE] aveva richiesto solo cinque decreti ingiuntivi a fronte di almeno quarantaquattro incarichi ricevuti; che nonostante le richieste di rendiconto e di restituzione della documentazione la professionista era rimasta inadempiente, tant'è che in data 01.10.2013 le erano stati

revocati tutti gli incarichi, affidati ad altro professionista che aveva anche inutilmente tentato di recuperare dalla [RICORRENTE] parte dei compensi indebitamente percepiti.

Con detto esposto veniva quindi richiesto al COA di procedere disciplinarmente a carico della [RICORRENTE].

Quest'ultima si difendeva presso il COA con una memoria a firma dell'Avv. [OMISSIS] con la quale negava ogni addebito; quindi - a seguito della contestazione dei predetti capi di incolpazione da parte del CDD – la [RICORRENTE] trasmetteva con una nuova memoria l'atto di citazione con il quale la [ALFA], convenendola in giudizio innanzi al Tribunale di Brescia, le aveva richiesto, oltre ad un risarcimento danni per € 50.000,00, anche in restituzione circa € 27.000,00 indebitamente ricevuti come compensi professionali per incarichi non svolti.

La [RICORRENTE] trasmetteva al CDD anche la propria comparsa di risposta con la quale dettagliava per ogni posizione le attività giudiziali e stragiudiziali poste in essere negando di fatto ogni addebito e spiegando anche domanda riconvenzionale per un preteso comportamento inadempiente dell'attrice.

Chiedeva la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio civile, assumendo di non potere produrre documentazione a sostegno della propria tesi per evitare di anticipare le proprie difese alla [ALFA], attrice nel giudizio civile.

Il CDD respingeva la richiesta della [RICORRENTE], dichiarandola decaduta dal termine istruttorio; quindi, acquisita la documentazione prodotta dalla [ALFA] e sentiti i testi addotti dall'esponente, riconosceva la responsabilità disciplinare della [RICORRENTE] per entrambi i capi di incolpazione, irrogandole la sanzione della censura.

Avverso tale decisione ricorreva a questo CNF l'Avv. [RICORRENTE], a mezzo dell'Avv. [OMISSIS], lamentando: a) la lesione del diritto di difesa, atteso che appariva illegittima ed ingiustificata la declaratoria di decadenza dalla prova pronunciata dal CDD nei suoi confronti, in quanto tale produzione, nell'ambito del giudizio disciplinare, avrebbe potuto pregiudicare le proprie difese nel giudizio civile, avvantaggiando ingiustificatamente la [ALFA]; b) il difetto di motivazione della decisione del CDD e l'erronea valutazione delle prove, atteso che si era tenuto conto solo delle prove documentali e delle testimonianze addotte dall'esponente con una ingiustificata inversione dell'onere probatorio; c) l'eccessività della sanzione, atteso che comunque sarebbe stata equa una sanzione meno afflittiva.

Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento sanzionatorio, previo rinnovo dell'istruttoria.

DIRITTO

Ritiene questo Collegio che l'impugnata decisione debba essere riformata sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Come è dato leggere anche nella decisione impugnata, relativamente ai fatti contestati nel capo A) di incolpazione, il termine prescrizionale, trattandosi di condotte omissive, è iniziato a decorrere dalla revoca del mandato (ottobre 2013) essendo evidente che da quella data l'Avv. [RICORRENTE] non avrebbe più potuto provvedere ai vari incombeni oggetto della convenzione.

Orbene, all'epoca della decisione di primo grado (23 maggio-22 giugno 2018) comunque non era maturata alcuna prescrizione, tant'è che il CDD, dopo essersi posto il problema, ne aveva escluso la ricorrenza.

Occorre a questo punto però riesaminare la questione alla luce della previsione dell'art. 56 ultimo comma della legge 247/2012 che prevede il termine prescrizionale di sei anni e stabilisce che, anche in presenza di atti interruttivi “in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto”, con un massimo quindi di sette anni e mezzo.

Come è noto sia questo CNF che le Sez. Unite della Cassazione, affrontando il problema, hanno in più di una occasione stabilito che “nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense operi il principio dell'effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 – 2945 comma 2 c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nella eventuale fase successiva dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e nel giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza; il principio dell'effetto interruttivo permanente opera anche relativamente a fattispecie concrete soggette alla nuova disciplina della prescrizione di cui all'art. 56 L. 247/2012 (cfr. per tutte CNF 197 del 05.11.2021 – Cass. SS.UU sentenza n. 7761 del 09.04.2020).

Seguendo tale orientamento non si sarebbe verificata alcuna prescrizione rispetto ai fatti contestati nel capo di incolpazione sub a) in quanto la decisione del CDD è stata impugnata innanzi al CNF sin dal 20.07.2018, data dalla quale si sarebbe verificato l'effetto interruttivo permanente.

Questo Collegio, però, sia pure in diversa composizione, ritiene di non poter condividere tale orientamento.

L'art. 56 L.247/2012 – regolando specificamente la prescrizione degli illeciti disciplinari - non giustifica infatti una interpretazione diversa da quella letteralmente desumibile dalla norma stessa (*in claris non fit interpretatio*).

La formulazione dell'articolo.... “in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto” non lascia ad avviso di questo Collegio spazi ad

“interpretazioni innovative o modificative del testo”, rimesse unicamente alla volontà del Legislatore.

Né il richiamo agli artt. 2945 2 comma – 2943 c.c. giustifica, ad avviso di questo Collegio, quell'effetto interruttivo permanente del corso prescrizione, che si tradurrebbe in una irragionevole e non prevista dalla legge, imprescrittibilità dell'illecito stesso contrastante con un principio cardine di civiltà giuridica, secondo una lettura della norma costituzionalmente orientata.

Ne consegue che va dichiarata la prescrizione dell'illecito disciplinare di cui al capo A) di incolpazione.

Diverso è invece il discorso per gli illeciti contestati nel capo B) dell'incolpazione che, riguardando la mancata restituzione della documentazione e le insufficienti informazioni sullo svolgimento del mandato, integrano un'ipotesi di illecito omissivo, imprescrittibile, secondo un consolidato orientamento, sino a che non cessi la condotta illecita.

Nel caso di specie, così come accertato dal CDD, l'esponente [ALFA] ha documentato di aver ripetutamente sollecitato, anche dopo la raccomandata del 28.11.2012, la professionista a rendere conto del suo operato e a restituire la documentazione, laddove l'appellante non ha provato in alcun modo di aver ottemperato alle richieste di controparte, concretizzando, con tale suo comportamento omissivo, l'illecito disciplinare contestato.

Né è sostenibile la tesi dell'inversione dell'onere probatorio. La Giurisprudenza di questo CNF ha ripetutamente affermato che ove le dichiarazioni dell'esponente trovino riscontro in altri mezzi di prova (come nel nostro caso) è comunque onere dell'incolpato contestare e provare la veridicità delle proprie difese (cfr. per tutte sentenza n.149 del 06.12.2019).

Tale illecito non può ritenersi prescritto neppure alla luce delle recenti pronunce delle SS.UU. della Cassazione n.23239 del 26.07.2022 e n. 28468 del 30.09.2022.

Queste ultime, infatti, a proposito degli illeciti c.d. “permanenti” hanno individuato nella decisione disciplinare di primo grado un “limite alternativo” alla permanenza al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell'illecito stesso.

Seguendo e condividendo tale ultimo orientamento questo Collegio – accertato che la decisione del CDD di Brescia risale al 23.05/22.06/2018 - esclude che per i fatti di incolpazione contestati nel capo B), sia maturato il termine prescrizione previsto dall'art. 56 L.247/2012, applicabile razione temporis.

Quindi, ritenuta provata la responsabilità dell'Avv. [RICORRENTE] per i fatti di cui al capo di incolpazione B) applica alla stessa la minore sanzione dell'avvertimento, anche in considerazione della maturata prescrizione dell'illecito di cui al capo A).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense, dichiarata la prescrizione dell'illecito disciplinare di cui al
capo A) dell'incolpazione, in parziale accoglimento dell'appello, applica all'Avv.
[RICORRENTE] la sanzione dell'avvertimento in sostituzione della censura irrogata dal
CDD di Brescia.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2022.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Maria Masi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 31 dicembre 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria